

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" - 19° aggiornamento del 23 dicembre 2020.

Con il presente aggiornamento vengono introdotte alcune modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL, per tenere conto dell'estensione agli intermediari finanziari non bancari della disciplina europea sulla nuova definizione di *default* ⁽¹⁾. Le modifiche sono allineate a quelle introdotte nelle segnalazioni delle banche ⁽²⁾.

Ulteriori interventi riguardano:

- l'introduzione negli schemi segnaletici di alcuni dettagli informativi connessi con la nuova definizione di *default* (Sezione II.8 "Qualità e flussi");
- ulteriori modifiche volte a rendere più coerenti le richieste informative con quanto previsto dalle segnalazioni armonizzate (FINREP);
- con riferimento ai Confidi, una richiesta specifica sul volume di attività finanziaria.

Una descrizione dei principali interventi è riportata in allegato.

L'aggiornamento è stato oggetto di consultazione pubblica. Le osservazioni pervenute e il resoconto della consultazione sono pubblicati nel sito web della Banca d'Italia.

Le innovazioni decorrono dal 1° gennaio 2021. È fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie del 3° aggiornamento della Circolare n. 288, in ordine alla soglia di rilevanza per l'identificazione delle esposizioni creditizie in arretrato applicata dagli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari o non inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR (5% fino al 31 dicembre 2021).

¹ Regolamento Delegato (UE) N.171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017 relativo alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato e Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n.575/2013 (EBA/GL/2016/07). Cfr. aggiornamento n. 3 della Circolare n. 288.

² Cfr. aggiornamento n. 13 della Circolare n. 272.

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI

Avvertenze Generali

Nella parte delle “Avvertenze Generali” vengono introdotte le seguenti modifiche:

- esposizioni diverse da quelle *retail*: adeguamento della soglia di rilevanza relativa all’1% e introduzione di una soglia assoluta di 500 euro;
- esposizioni *retail* (approccio per singola transazione o per singolo debitore): introduzione delle soglie di rilevanza in valore assoluto (100 euro) e in termini relativi (1%);
- applicazione dei criteri previsti dagli Orientamenti EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito GLs) ai fini dell’individuazione delle esposizioni creditizie da classificare come deteriorate; ciò implica, fra l’altro:
 - 1) l’introduzione di un criterio minimale di uscita dalle esposizioni deteriorate;
 - 2) l’allineamento a quanto previsto dalle GLs in materia di operazioni di *factoring*;
 - 3) l’eliminazione del trattamento previsto per le esposizioni creditizie rientranti nelle classi di esposizioni “amministrazioni centrali o banche centrali”, “amministrazioni regionali o enti territoriali” ed “enti pubblici” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito, e l’introduzione di un trattamento specifico per i soli crediti commerciali verso questi organismi secondo quanto previsto dai paragrafi 25 e 26 delle GLs;
 - 4) la possibilità di applicare l’approccio per singola transazione anche limitatamente ad alcune tipologie di esposizioni al dettaglio, qualora ciò sia giustificato da prassi di gestione interna del rischio;
 - 5) l’indicazione secondo cui la classificazione delle esposizioni creditizie per qualità del credito deve essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata.

Sezione II – Altre informazioni, Sottosezione II.4 “Garanzie e impegni”

Per i soli Confidi viene introdotta una nuova voce “Volume di attività finanziaria” (52272) nella quale va segnalato l’importo complessivo dell’aggregato previsto dalle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (Circolare n. 288) per l’iscrizione dei Confidi nell’albo unico.

Sezione II – Altre informazioni, Sottosezione II.8 “Qualità e flussi”

Con riferimento alla Sottosezione II.8 vengono modificate le voci relative alle “Esposizioni creditizie lorde verso clientela e verso banche e società finanziarie” e alle “Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi per rischio di credito verso clientela e verso banche e società finanziarie” mediante:

- l’introduzione di una nuova variabile “Status di regolarizzazione” che ripartisce le informazioni sui valori lordi e sulle rettifiche complessive su esposizioni creditizie deteriorate in: “*cure period*” e “*non in cure period*”;

- la modifica del dominio della variabile “Tipo approccio” con l’introduzione di ulteriori due valori: “soggetto debitore con contagio da obbligazione congiunta” e “soggetto debitore senza contagio da obbligazione congiunta”, per le sole esposizioni e rettifiche riferite alla clientela;
- l’adeguamento delle fasce di scaduto al fine di ottenere una piena riconciliazione con gli schemi segnaletici armonizzati: “da 0 a 30 giorni”, “da oltre 30 giorni fino a 90 giorni”, “da oltre 90 giorni fino a 180 giorni”, “da oltre 180 giorni fino a 1 anno”, “da oltre 1 anno fino a 2 anni”, “da oltre 2 anni fino a 5 anni”, “da oltre 5 anni fino a 7 anni”, “oltre 7 anni”.